Allegato "B" all'atto numero 33691	
STATUTO	
Articolo 1	
(Costituzione)	
E' costituito, con funzione di Gruppo di Azione Locale (GAL)	
un consorzio volontario, con attività esterna, denominato	
"G.A.L. OGLIASTRA", per il raggiungimento degli scopi di cui	
al successivo art. 5.	
Il Consorzio rappresenta un partenariato pubblico / privato.	
Articolo 2	
(Sede)	
Il Consorzio ha sede legale a Lanusei località "Scala e Murta"	
s.n.	
Tuttavia, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno esse-	
re istituite filiali, uffici, succursali, dipendenze ed agen-	
zie, anche in altre città.	
Il Consorzio, onde compiere le operazioni connesse al raggiun-	
gimento degli scopi di cui all'art. 5, potrà avvalersi di una	
organizzazione appositamente predisposta a tal fine, ed attua-	
ta sotto forma di "ufficio", con sede presso la sede operativa	
del Consorzio.	
Articolo 3	
(Adesione ad altre organizzazioni)	
Previa delibera del Consiglio Direttivo, il Consorzio può col-	
laborare e/o aderire ad organizzazioni transnazionali, nazio-	
Table 1, 0 additio ad organizationi cranonazionari, nazio	

nali, regionali e provinciali di tutela, rappresentanza e coordinamento consortile e cooperativo, nonché ad organismi che
si prefiggono gli stessi scopi.

#### Articolo 4

#### (Durata)

Il Consorzio avrà durata sino al raggiungimento degli scopi prefissati salvo anticipato scioglimento (ai sensi del successivo art. 33) in caso di legale impossibilità di conseguire gli stessi.

### Articolo 5

## (Scopo consortile)

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, opera nel campo dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo, dei servizi culturali, dell'agroindustria e dell'ambiente.

Il Consorzio elabora strategie di sviluppo locale destinate al territorio dell'Ogliastra, traducendole in piani di sviluppo che siano in grado di valorizzare le potenzialità endogene del territorio rurale, in particolare con l'elaborazione di modelli innovativi di crescita del territorio attraverso processi decisionali partecipativi.

Il Consorzio si propone, nell'ambito del proprio scopo, di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

- mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali nelle aree rurali, promuovendo la diversificazione delle atti-

vità agricole mediante l'integrazione con attività non agricole di filiera e promuovendo lo sviluppo di un tessuto microimprenditoriale nei settori per i quali i singoli contesti esprimono la maggiore vocazione. Il Consorzio intende così sfruttare le opportunità derivanti dall'offerta turistico rurale, dall'artigianato locale e dagli itinerari culturali, al fine di consolidare e/o creare occupazione qualificata e stabile, con particolare riguardo alla componente giovanile e femminile; - miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione ponendo rimedio ai problemi di isolamento e di abbandono delle aree interne, al fine di ridurre gli squilibri con le aree costiere. Il consorzio, al fine di migliorare le condizioni di contesto dei centri rurali, intende diffondere servizi alle imprese e alle popolazioni, incrementando l'attrattività del territorio e aumentando la qualità della vita delle aree rurali, con particolare attenzione alla tutela, alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio e alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e del saper fare locali. Il Consorzio garantirà, per ogni intervento attivato, il principio di demarcazione degli aiuti con gli interventi del PSR attivati dalla Regione, con gli altri fondi strutturali e con le politiche regionali. Il Consorzio, nell'ambito del proprio scopo, potrà:

a) animare e promuovere lo sviluppo rurale, anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita, sollecitando progetti ed aiuti per la creazione e la diffusione culturale connesse allo sviluppo rurale e per la protezione, recupero e valorizzazione delle risorse naturali e dei paesaggi e sensibilizzando la popolazione, compresa quella in età scolare, alla identità e alle prospettive del territorio; b) creare nuova occupazione ed imprenditorialità, specie giovanile, in ogni settore, con particolare attenzione all'agricoltura, all'artigianato, al commercio, al turismo, all'agroindustria e all'ambiente; c) promuovere lo sviluppo turistico ed agrituristico, sollecitando e coordinando azioni di promozione, studi di mercato e forme innovative di investimento e di finanziamento; d) incentivare e sostenere l'artigianato, la piccola e media impresa ed i servizi; e) valorizzare e/o promuovere "in loco" la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione e della commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità e l'immagine, controllandone il livello qualitativo e migliorandone tecniche di produzione, trasformazione e distribuzione anche sollecitando la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e la ricerca di nuovi sbocchi di

mercato; f) pianificare ed attuare strategie e piani di sviluppo del territorio in ottica distrettuale; g) valorizzare il territorio, anche mediante lo sviluppo dei servizi legati al turismo culturale, congressuale e di scoperta dell'ambiente e la promozione di progetti di inventario, restauro e fruizione di edifici storici e di siti rurali di interesse turistico; h) promuovere la formazione professionale e sollecitare gli aiuti all'occupazione, anche mediante la diffusione di metodi innovativi di inserimento professionale e l'associazione delle strutture didattiche; i) commissionare consulenze, ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale, incentivando in particolare i programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica; 1) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'estero; m) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico, fornendo assistenza tecnica alle iniziative volte alla creazione e al rilancio di imprese, anche agricole; n) realizzare e fornire servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, nuove tecnologie e innovazioni tecnologiche, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

o) svolgere attività di informazione, di consulenza e di assi-	
stenza alle imprese per il reperimento ed il migliore utilizzo	
e gestione delle fonti finanziarie;	
p) prestare assistenza tecnica:	
- alle comunità locali ed ai promotori dei progetti di svilup-	
po montano ed a sostegno delle attività esistenti;	
- ai consorziati per l'approvvigionamento delle risorse finan-	
ziarie e per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e	
comunitari;	
q) promuovere le attività di marketing e vendita di prodotti e	
servizi attraverso l'organizzazione e la partecipazione a ma-	
nifestazioni fieristiche, nazionali ed internazionali, lo	
svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e	
ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi, la pubbli-	
cazione di riviste ed opuscoli e la predisposizione di qualsi-	
asi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;	
r) sollecitare il trasferimento e l'impianto di nuove tecnolo-	
gie di processo e di prodotto.	
Il Consorzio, inoltre, potrà anche (nei limiti di legge) assu-	
mere quote e partecipazioni in altri Consorzi, associazioni,	
comitati e società (costituiti o da costituire), aventi ogget-	
to e scopi analoghi, connessi od affini ai propri e ciò sia	
direttamente che indirettamente.	
Articolo 6	
(Patrimonio)	

Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
a) dal fondo consortile (di cui infra all'art. 7 e 7bis), che	
è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, il	
cui valore viene determinato dall'assemblea;	
b) da eventuali altri contributi (di cui infra all'art. 7ter)	
richiesti ai consorziati su delibera del Consiglio Direttivo,	
onde consentire il regolare funzionamento dell'attività con-	
sortile;	
c) dal fondo di riserva ordinario;	
d) dall'eventuale fondo di riserva straordinario;	
e) da altri contributi e/o entrate.	
Durante la vita del Consorzio, è fatto assoluto divieto di di-	
stribuire, fra i consorziati, fondi di riserva.	
stribuire, fra i consorziati, fondi di riserva.  Articolo 7	
Articolo 7	
Articolo 7 (Fondo consortile)	
Articolo 7  (Fondo consortile)  Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno ver-	
Articolo 7  (Fondo consortile)  Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno versate dai consorziati, quali quote di partecipazione, da even-	
Articolo 7  (Fondo consortile)  Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno versate dai consorziati, quali quote di partecipazione, da eventuali penalità pagate dai consorziati e da ogni altro contri-	
Articolo 7  (Fondo consortile)  Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno versate dai consorziati, quali quote di partecipazione, da eventuali penalità pagate dai consorziati e da ogni altro contributo liberale versato anche da non consorziati, sia Enti Pub-	
Articolo 7  (Fondo consortile)  Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno versate dai consorziati, quali quote di partecipazione, da eventuali penalità pagate dai consorziati e da ogni altro contributo liberale versato anche da non consorziati, sia Enti Pubblici che Privati.	
Articolo 7  (Fondo consortile)  Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno versate dai consorziati, quali quote di partecipazione, da eventuali penalità pagate dai consorziati e da ogni altro contributo liberale versato anche da non consorziati, sia Enti Pubblici che Privati.  Il Fondo Consortile non può essere inferiore ad € 100.000,00.	
Articolo 7  (Fondo consortile)  Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno versate dai consorziati, quali quote di partecipazione, da eventuali penalità pagate dai consorziati e da ogni altro contributo liberale versato anche da non consorziati, sia Enti Pubblici che Privati.  Il Fondo Consortile non può essere inferiore ad € 100.000,00.  Articolo 7bis	
Articolo 7  (Fondo consortile)  Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno versate dai consorziati, quali quote di partecipazione, da eventuali penalità pagate dai consorziati e da ogni altro contributo liberale versato anche da non consorziati, sia Enti Pubblici che Privati.  Il Fondo Consortile non può essere inferiore ad € 100.000,00.  Articolo 7bis  (Quote di partecipazione al fondo consortile)	

- un minimo di € 3.000 per gli enti pubblici;	
- un minimo di € 1.000 per le organizzazione di categoria, i	
consorzi di rappresentanza, le organizzazioni comunque collet-	
tive;	
- un minimo di € 500 per i privati;	
- un minimo di € 500 per particolari tipologie di Enti, quali:	
istituti scolastici, università, enti non economici quali ad	
esempio agenzie regionali, associazioni ecc.	
Eventuali modifiche alle quote di partecipazione potranno es-	
sere determinate con delibera dell'Assemblea, come previsto	
all'art. 6, lett. a) che precede.	
Articolo 7ter	
(Contributi di funzionamento consortile)	
(Contributi di funzionamento consortile)  I contributi di funzionamento del consorzio verranno determi-	
I contributi di funzionamento del consorzio verranno determi-	
I contributi di funzionamento del consorzio verranno determi- nati con delibera del Consiglio Direttivo, come previsto	
I contributi di funzionamento del consorzio verranno determi- nati con delibera del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 6, lett. b) che precede.	
I contributi di funzionamento del consorzio verranno determi- nati con delibera del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 6, lett. b) che precede.  Articolo 8	
I contributi di funzionamento del consorzio verranno determinati con delibera del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 6, lett. b) che precede.  Articolo 8  (Quote)	
I contributi di funzionamento del consorzio verranno determinati con delibera del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 6, lett. b) che precede.  Articolo 8  (Quote)  Le quote sono individuali e non possono essere sottoposte a	
I contributi di funzionamento del consorzio verranno determinati con delibera del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 6, lett. b) che precede.  Articolo 8  (Quote)  Le quote sono individuali e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.	
I contributi di funzionamento del consorzio verranno determinati con delibera del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 6, lett. b) che precede.  Articolo 8  (Quote)  Le quote sono individuali e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.  Articolo 9	
I contributi di funzionamento del consorzio verranno determinati con delibera del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 6, lett. b) che precede.  Articolo 8  (Quote)  Le quote sono individuali e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.  Articolo 9  (Divieto distribuzione utili)	
I contributi di funzionamento del consorzio verranno determinati con delibera del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 6, lett. b) che precede.  Articolo 8  (Quote)  Le quote sono individuali e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.  Articolo 9  (Divieto distribuzione utili)  Il Consorzio non potrà distribuire utili, sotto qualsiasi for-	

#### (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'assemblea che approva il bilancio-situazione patrimoniale delibera sull'utilizzazione di eventuali residui attivi annua-

La parte dei residui attivi deve essere destinata:

- alla copertura delle spese necessarie per il funzionamento del Consorzio;
- 2) alla riserva straordinaria;

li.

- 3) ai fini mutualistici, ai sensi dell'art. 2536 C.C. e, cioè, alla copertura di spese per la realizzazione di scopi consortili, di cooperazione e di istruzione consortile, come verrà stabilito dall'assemblea o, per delega, dal Consiglio Direttivo;
- 4) all'esecuzione di ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi consortili.

#### Articolo 11

# (Bilancio - Situazione patrimoniale)

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio - situazione patrimoniale (ai sensi dell'art. 2615 bis del C.C.) e deve depositarlo presso la sede consortile, nei quindici giorni che precedono l'assemblea per la sua approvazione, a disposizione dei consorziati che desiderino prenderne visione.

#### Articolo 12

## (Rendiconto delle spese)

Il rendiconto delle spese deve essere effettuato a periodi non inferiori all'anno solare e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che deve discuterlo ed approvarlo.

#### Articolo 13

## (Consorziati)

Il numero dei consorziati è illimitato ma non può essere inferiore a 3 (tre).

Possono far parte del Consorzio Enti Pubblici e Privati, associazioni, consorzi, società, imprenditori singoli e associati, persone fisiche e, comunque, qualunque operatore (pubblico e/o privato) attivo nell'ambito rurale, economico, culturale e sociale, con documentata esperienza relativamente allo scopo consortile (di cui al precedente art. 5).

I consorziati privati, in ogni caso, dovranno rappresentare almeno il 50% della compagine.

I Consorziati (o i loro legali rappresentanti) dovranno essere di buona condotta morale e civile e di comprovata capacità professionale, organizzativa ed associativa.

### Articolo 13 Bis

I Legali Rappresentanti di Enti Pubblici e Privati, di Associazioni, Consorzi e Società, possono farsi rappresentare in seno al GAL, da persona diversa dal legale rappresentante a mezzo di apposito atto e fino a revoca.

#### Articolo 14

(Consorziati fondatori ed ordinari - Ammissione di nuovi con-

### sorziati)

Il Consorzio è composto da consorziati "fondatori" (intervenu-

ti all'atto costitutivo) e da consorziati "ordinari".

Per i consorziati ordinari l'ammissione al Consorzio è fatta

su domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale il ri-

chiedente, oltre ad indicare i propri elementi identificativi

e requisiti, dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza

delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale rego-

lamento e delle deliberazioni già adottate dagli organi del

Consorzio e di accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo;

la delibera non è soggetta ad impugnativa.

L'organo amministrativo determina i modi e i termini per il

versamento della quota di partecipazione al fondo consortile.

#### Articolo 15

# (Obblighi dei consorziati)

I consorziati dovranno sottoscrivere almeno una quota.

Essi sono obbligati all'osservanza dello statuto, del regola-

mento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli

organi sociali.

I Consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione

al Consorzio, si obbligano:

a) a fornire agli organi consortili, su richiesta degli stessi, ogni informazione ed elemento utile ad accertare l'adempimento delle obbligazioni assunte; b) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e a pagare le penalità, come previsto dal presente statuto e dal regolamento interno; c) a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienze; d) ad osservare lo statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni sociali e a prestare la più ampia collaborazione affinché il Consorzio possa conseguire gli scopi che si propone. Articolo 16 (Scioglimento rapporto consortile) Lo scioglimento del rapporto consortile nei confronti dei singoli consorziati può verificarsi per recesso, per esclusione, per trasferimento di azienda (sia per atto tra vivi che per causa di morte). Qualora verificandosi uno degli eventi sopra indicati e, quindi, interrompendosi il rapporto consortile, venga alterata la proporzione indicata al 3° comma dell'articolo 13) che precede, il Consiglio Direttivo è tenuto a porre in essere atti e procedure al fine di garantire che, al momento in cui diverrà efficace lo scioglimento del rapporto, la componente privata del partenariato sia sempre pari ad almeno il 50% della compa-

12

gine.

### Articolo 17

## (Recesso)

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, diretta al Consiglio Direttivo e diviene automaticamente operativo dopo che lo stesso Organo ne ha preso atto.

Trascorso il termine di 90 (novanta) giorni dal momento della richiesta il recesso si intenderà tacitamente accordato.

#### Articolo 18

## (Esclusione)

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge e, cioè, quando un consorziato:

- a) non sia in regola, da oltre un anno, con il pagamento delle
- quote del fondo consortile sottoscritte e/o delle quote annua-
- li. In tal caso qualora il consorziato, diffidato per iscrit-
- to almeno due volte ad adempiere, non abbia soddisfatto il de-
- bito maturato sarà escluso di diritto dal Consorzio;
- b) danneggi gli interessi del Consorzio, compiendo atti che ne
- pregiudichino la credibilità e/o il regolare funzionamento;
- c) venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei
- confronti del Consorzio;
- d) non rispetti le disposizioni dell'atto costitutivo, dello

statuto e del regolamento nonché le disposizioni e delibera-

zioni regolarmente emanate dagli organi direttivi del Consor-	
zio;	
e) versi in stato di manifesta insolvenza, sia dichiarato fal-	
lito o nei suoi confronti sia aperta procedura di liquidazione	
ordinaria o coatta amministrativa.	
Articolo 19	
(Trasferimento di azienda)	
In casi di trasferimento di azienda consorziata (impresa indi-	
viduale) sia per atto tra vivi che per causa di morte, il ces-	
sionario o l'erede (quale nuovo titolare dell'impresa) suben-	
tra nel Consorzio, a condizione che esso sia in possesso di	
tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio stesso.	
Detto nuovo titolare dovrà, tuttavia, richiedere l'ammissione	
al Consorzio, mediante domanda da inviarsi al Consiglio Diret-	
tivo (ai sensi del precedente art. 14) entro 6 (sei) mesi dal-	
la data del trasferimento.	
In caso di trasferimento "mortis causa", gli eredi dovranno	
anche indicare il nominativo del coerede unico loro "delegato	
rappresentante" nel Consorzio.	
Articolo 20	
(Notifica di esclusione o di non ammissione)	
Le deliberazioni relative all'esclusione di consorziati o, nel	
caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuo-	
vo titolare, debbono essere notificate dal Presidente all'in-	
teressato mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di	

ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. Contro le predette deliberazioni i consorziati potranno proporre opposizione avanti il collegio Arbitrale (di cui infra all'art. 32), entro trenta giorni dalla comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo. Articolo 21 (Rimborsi) I consorziati receduti hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di fondo consortile effettivamente versate, sempreché non risultino in qualche modo debitori verso il Consorzio stesso; in tal caso, il credito andrà a coprire in tutto o in parte il debito nei confronti del Consorzio. Agli effetti del diritto al rimborso della quota, lo scioglimento del rapporto consortile diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se avvenuto o deliberato 90 (novanta) giorni prima di questa o, se avvenuto o deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo. Articolo 22 (Penalità) Il Presidente, qualora venga a conoscenza di infrazioni da parte dei consorziati alle disposizioni dello statuto e del regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali, convoca il Consiglio Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti.

La deliberazione del detto Consiglio sarà comunicata dal Pre-	
sidente al consorziato interessato, a mezzo di lettera racco-	
mandata con avviso di ricevimento.	
Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità	
entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.	
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di interrompere in qual-	
siasi momento le prestazioni e/o i servizi effettuati dal Con-	
sorzio a favore dei consorziati inadempienti o morosi.	
Nel Regolamento potranno essere stabilite le misure minime e	
massime delle penalità, anche in relazione alla gravità ed al-	
la diversità delle inadempienze.	
In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i	
massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.	
massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.  Articolo 23	
Articolo 23	
Articolo 23 (Organi del Consorzio)	
Articolo 23  (Organi del Consorzio)  Gli Organi del Consorzio sono:	
Articolo 23  (Organi del Consorzio)  Gli Organi del Consorzio sono:  - l'Assemblea dei Consorziati;	
Articolo 23  (Organi del Consorzio)  Gli Organi del Consorzio sono:  - l'Assemblea dei Consorziati;  - il Consiglio Direttivo;	
Articolo 23  (Organi del Consorzio)  Gli Organi del Consorzio sono:  - l'Assemblea dei Consorziati;  - il Consiglio Direttivo;  - il Presidente;	
Articolo 23  (Organi del Consorzio)  Gli Organi del Consorzio sono:  - l'Assemblea dei Consorziati;  - il Consiglio Direttivo;  - il Presidente;  - il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.	
Articolo 23  (Organi del Consorzio)  Gli Organi del Consorzio sono:  - l'Assemblea dei Consorziati;  - il Consiglio Direttivo;  - il Presidente;  - il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.  La presenza del partenariato privato nell'ambito degli organi	
Articolo 23  (Organi del Consorzio)  Gli Organi del Consorzio sono:  - l'Assemblea dei Consorziati;  - il Consiglio Direttivo;  - il Presidente;  - il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.  La presenza del partenariato privato nell'ambito degli organi decisionali del GAL non potrà essere inferiore al 50%.	
Articolo 23  (Organi del Consorzio)  Gli Organi del Consorzio sono:  - l'Assemblea dei Consorziati;  - il Consiglio Direttivo;  - il Presidente;  - il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.  La presenza del partenariato privato nell'ambito degli organi decisionali del GAL non potrà essere inferiore al 50%.  Articolo 24	

iscritti nel relativo libro) ai quali compete eguale diritto	
di voto, purché abbiano effettuato integralmente i versamenti	
previsti a favore del Consorzio.	
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universali-	
tà dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità	
della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consor-	
ziati stessi.	
L'Assemblea in sede ordinaria:	
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e	
dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;	
- discute ed approva il bilancio-situazione patrimoniale di	
ogni esercizio;	
- determina l'eventuale compenso annuale dei Consiglieri e de-	
gli eventuali Revisori dei Conti;	
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri-Amministratori	
e degli eventuali Revisori;	
- delibera sugli altri aspetti attinenti alla gestione socia-	
le, riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla	
Legge o sottoposti al suo esame dai Consiglieri;	
- può determinare annualmente, in sede di approvazione del bi-	
lancio, su proposta del Consiglio Direttivo, il valore delle	
quote formanti il Fondo Consortile di cui all'articolo 6),	
lett. a) che precede.	
Articolo 25	
(Convocazioni e riunioni dell'Assemblea)	

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto (con l'indicazione delle materie da trattare), dal Collegio dei Revisori dei Conti (se attivato) o almeno due terzi dei Consorziati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consorzio. Le convocazioni dell'Assemblea devono effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima) da affiggersi nei locali della sede consortile e da inviarsi ai singoli consorziati (mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento) almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante fax, sms o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, al numero o all'indirizzo preventivamente comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. In mancanza di adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati con diritto di voto, tutti i consiglieri e tutti gli eventuali revisori effettivi. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio o, in

sua assenza, dal Vice Presidente, in caso di assenza e\o impe-	
dimento di entrambi dal Consigliere più anziano, tra i pre-	
senti; a pari anzianità prevale il criterio dell'età.	
Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dal Pre-	
sidente per ogni convocazione.	
Ogni consorziato ha diritto ad un voto; esso può delegare, per	
rappresentarlo in Assemblea, un altro consorziato, purché non	
ricopra cariche consortili, né sia dipendente del Consorzio	
stesso.	
Nessun consorziato può avere più di una delega.	
Per la regolare costituzione dell'Assemblea, e per la validità	
delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rap-	
presentata:	
- in prima convocazione, almeno la metà più uno dei consorzia-	
ti;	
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presen-	
ti e rappresentati.	
Sia in sede ordinaria che straordinaria, le deliberazioni sono	
prese a maggioranza dei voti dei presenti (o rappresentati) su	
tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle	
azioni di responsabilità, per le quali occorreranno le percen-	
tuali di voto stabilite dagli articoli 2393 e 2393 bis del co-	
dice civile.	
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si	

procederà normalmente a scrutinio segreto, salvo che i 2\3 dell'Assemblea non deliberi in altre forme di votazione.

L'Assemblea nomina un segretario, e quando occorre, due o più scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali, trascritti in apposito libro previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario; le deleghe verranno conservate agli atti del Consorzio.

#### Articolo 26

## (Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, per deliberare sulla proposta della durata o sull'anticipato scioglimento, sulle modifiche del presente Statuto, sulle norme e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per contratto.

#### Articolo 26 bis

### (Assemblea Straordinaria urgente)

Nei casi di comprovata urgenza la convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere fatta anche con avvisi telegrafici ovvero con avvisi consegnati personalmente ai soci almeno 48 ore prima dell'adunanza. In quest'ultimo caso la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso è data dalla firma che i soci rilasceranno "per ricevuta" su copia dell'avviso medesimo.

La domiciliazione dell'avviso a mezzo fax dovrà essere autorizzata per iscritto dal socio che se ne intende avvalere. Articolo 27 (Consiglio Direttivo) L'Amministrazione (sia ordinaria che straordinaria) del Consorzio è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti all'Assemblea (previa determinazione del loro numero). Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni; è consentita la rielezione dei suoi componenti. I componenti del consiglio direttivo possono essere revocati, in qualunque momento, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, senza che il consigliere revocato possa sollevare eccezioni al riguardo. Le elezioni del Consiglio Direttivo dovranno effettuarsi almeno un mese prima della scadenza di quello in carica sequendo le modalità previste dal presente Statuto e/o dall'eventuale regolamento. In caso di vacanza durante la carica, provvederà lo stesso Consiglio Direttivo, con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prima riunione dell'Assemblea dei Consorziati.

La responsabilità dei suoi componenti verso i Consorziati è

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al

regolata dalle norme sul mandato.

Presidente e\o al vice Presidente e\o ad un Consigliere.	
Il Consiglio Direttivo, per il conseguimento dei fini sociali	
del Consorzio:	
1) predispone il Bilancio e la situazione patrimoniale per e-	
sercizio finanziario;	
2) istruisce quanto di competenza dell'Assemblea;	
3) delibera le variazioni di Bilancio;	
4) delibera, in genere, su tutto quanto riguarda l'ordinaria	
amministrazione;	
5) delibera sulla richiesta ai consorziati di eventuali con-	
tributi, per il funzionamento dell'attività, ai sensi dell'ar-	
ticolo 6), lett. b), che precede.	
Articolo 28	
Articolo 28  (Convocazione - Votazioni)	
(Convocazione - Votazioni)	
(Convocazione - Votazioni)  Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente	
(Convocazione - Votazioni)  Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia	
(Convocazione - Votazioni)  Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei Consiglieri e	
(Convocazione - Votazioni)  Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei Consiglieri e dagli eventuali Revisori dei Conti (membri effettivi).	
(Convocazione - Votazioni)  Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei Consiglieri e dagli eventuali Revisori dei Conti (membri effettivi).  La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i con-	
(Convocazione - Votazioni)  Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei Consiglieri e dagli eventuali Revisori dei Conti (membri effettivi).  La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i con- siglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato,	
(Convocazione - Votazioni)  Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei Consiglieri e dagli eventuali Revisori dei Conti (membri effettivi).  La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenu-	
(Convocazione - Votazioni)  Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei Consiglieri e dagli eventuali Revisori dei Conti (membri effettivi).  La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
(Convocazione - Votazioni)  Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei Consiglieri e dagli eventuali Revisori dei Conti (membri effettivi).  La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino la maggioranza semplice. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

#### Articolo 29

# (Presidente e Vicepresidente)

- Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo; la loro durata in carica è pari a quella del Consiglio stesso; essi sono rieleggibili.
- Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione ed in particolare:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
- c) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- e) accertare che si operi in conformità agli interessi del

consorzio;

- f) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- g) proporre al Consiglio Direttivo la nomina dell'eventuale

  Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica nel

rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia	
di selezione del personale.	
Il Presidente, cui spetta la firma sociale, può delegare parte	
dei propri poteri al Vice Presidente o ad un componente del	
Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del	
Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presiden-	
te.	
Articolo 30	
(Direttore e Responsabile delle procedure di monitoraggio)	
L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la di-	
rezione del Consorzio possono essere affidate dal consiglio	
direttivo ad un direttore non consorziato, selezionato con	
procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente nor-	
mativa in materia di selezione del personale.	
Il Direttore deve possedere adeguata professionalità nell'am-	
bito della Programmazione e della gestione di interventi inte-	
grati e cofinanziati con fondi comunitari e conoscenza della	
disciplina che regola l'utilizzo delle risorse comunitarie.	
Il Consorzio deve, inoltre, dotarsi di una figura professiona-	
le responsabile delle procedure di monitoraggio dello stato di	
avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle operazioni	
attuate con i PSL.	
Articolo 31	
(Collegio dei Revisori dei Conti)	
Il collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di	

tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio dovrà essere scelto tra iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed essere altresì iscritto al Registro dei Revisori Contabili. I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il loro eventuale emolumento annuo è determinato dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione Consorzio, esercita il controllo contabile, vigila sull'osservanza delle norme e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio - situazione patrimoniale alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge. I Revisori possono compiere, in ogni momento, atti di ispezione e controllo; devono effettuare accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge; di ogni ispezione dovrà redigersi verbale, da inserire nell'apposito libro. Articolo 32 (Clausola arbitrale) Per la risoluzione di eventuali controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione non ammissione e tutte le altre relative alla interpretazione, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o relativo statuto e nel regolamento, o derivanti da deliberazione

dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, o comunque relative

a rapporti sociali tra consorziati e\o fra essi ed il Consor-	
zio, i consorziati si rimettono ad un collegio arbitrale, com-	
posto da tre arbitri, nominati dal Presidente del competente	
Tribunale.	
Il Collegio delibererà inappellabilmente "pro bono et aequo" e	
senza alcuna formalità procedurale.	
L'arbitrato dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dal-	
la costituzione del Collegio e costituirà espressione della	
volontà delegata delle parti.	
Qualora la vertenza avesse per oggetto la determinazione del	
valore delle quote, il predetto termine potrà essere, a giudi-	
zio del Collegio Arbitrale, prorogato a 120 (centoventi) gior-	
ni.	
Il lodo sarà comunicato alle parti entro 15 (quindici) giorni,	
con lettera raccomandata.	
Si intendono espressamente escluse dall'arbitrato le vertenze	
che riguardano diritti indisponibili od inderogabilmente at-	
tribuite alla competenza per materia di un Giudice determina-	
to.	
Articolo 33	
(Proroga della durata - scioglimento anticipato)	
L'eventuale proroga della durata o lo scioglimento del Consor-	
zio prima della sua statutaria scadenza, dovranno essere deli-	
berati dall'Assemblea straordinaria, costituita da almeno due	
terzi di tutti i consorziati e con il voto favorevole dei	

quattro quinti dei consorziati presenti o rappresentati.	
In caso di scioglimento (sia alla naturale scadenza che anti-	
cipato), l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determi-	
nandone le competenze ed i poteri.	
L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla	
fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passi-	
vità, sarà diviso proporzionalmente fra i consorziati.	
Articolo 34	
(Regolamento interno e Regolamenti Attuativi)	
Per l'esecuzione e l'attuazione dello Statuto consortile, il	
Consiglio direttivo potrà predisporre apposito regolamento in-	
terno che dovrà essere approvato, a maggioranza, dall'Assem-	
blea dei Consorziati.	
Il Consorzio dovrà inoltre dotarsi di regolamenti attuativi	
dei Piani di Sviluppo riguardanti in particolare le modalità	
per il corretto funzionamento degli organi del GAL, l'organiz-	
zazione e la gestione del GAL, il reclutamento del personale,	
l'espletamento delle gare d'appalto e le procedure per la rea-	
lizzazione degli interventi e per l'acquisizione di beni e	
servizi, l'espletamento dei bandi per l'attuazione dei Piani	
di Sviluppo.	
Articolo 35	
(Disposizioni finali)	
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le di-	
sposizioni del Codice Civile (in particolare gli artt. 2602 e	

segg.) e le altre norme di legge in materia di consorzi.	